

Carrara, 30 settembre 2016
 DL/

Spett.le

- 1 -

PROFESSIONISTI: FORME DI CONTROLLO

Il Sole 24 Ore del 16 settembre scorso dà notizia delle contestazioni più frequentemente mosse dal Fisco ai professionisti, nonché di una certa “campagna” nei loro confronti. E dobbiamo anticipare che alcune di queste contestazioni appaiono di non facile difesa.

Cominciamo con gli avvocati. Un particolare “filone” d’indagine (e di contestazione) riguarda le somme indicate nelle notule come “anticipazioni” e perciò non assoggettate ad iva. Per evitare l’iva però – ai sensi dell’ art. 15, punto 3, DPR 633/1972 – esse devono essere state *“fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”*.

Marche da bollo e spese postali, per fare un esempio, sono “anticipazioni” solo se l’acquisto è stato fatto direttamente “a nome” del cliente. Se invece la ricevuta della rivendita è “a nome” del legale stesso, che ha poi destinato bolli o francobolli a pratiche diverse, non c’è “anticipazione esente”. Non c’è in assoluto poi se il professionista ha portato quell’acquisto tra i propri costi o se manca la documentazione della spesa.

Un’altra possibile indagine può riguardare le pratiche svolte (emergenti dai fascicoli di Studio, ma – aggiungiamo - anche presso Compagnie d’assicurazione e Tribunali) e la relativa fatturazione. Giova peraltro ricordare che i verificatori del Fisco – se rinvencono pratiche un po’ invecchiate ma non ancora fatturate – tendono a considerarle come incassate “in nero”. Per la prova contraria bisognerebbe allora dimostrare che vi sono stati solleciti o azioni legali per il recupero.

Un’altra questione può riguardare inoltre le prestazioni gratuite fatte a parenti ed amici, o a clienti affezionati. Anche qualche Commissione Tributaria si è recentemente pronunciata a favore della tassazione di queste prestazioni gratuite, perché – scrivono i Giudici - la generosità del prestatore, che così non paga imposte, scarica il costo sulla collettività dei contribuenti (sic!).

Trattando di possibili violazioni normative aggiungiamo poi che l’indicazione dell’iva nelle prenotule - specialmente per chi, credendo di meritarsi un apprezzamento per la trasparenza, le numerava – può essere un problema. Qualunque documento infatti, quando

contiene tutti i dati obbligatori per una notula ai sensi dell' art. 21 DPR 633/1972 (e quindi anche l' iva) può essere per ciò stesso considerato notula. Con tutto quel che segue.

Infine c' è la questione "antiriciclaggio". Probabilmente le norme in vigore su questo tema non aiutano in concreto a scovare i riciclatori. Però vanno certamente bene per irrogare cospicue sanzioni (si è letto anche di 300mila euro!) a carico del professionista colpevole solo di non aver compilato qualche pezzo di carta su clienti magari ben conosciuti per probità e correttezza.

Stessa sorte riguarda in generale Geometri, Architetti ed Ingegneri, accomunati in tutto e per tutto agli Avvocati salvo che per l' "antiriciclaggio". Per i Geometri in particolare – riferisce Il Sole – si fa riferimento alle pratiche Docfa, cioè alla trasmissione di denunce catastali. Ma ci sembra che la questione possa riguardare anche le altre due categorie.

Per i Commercialisti ed i Consulenti del Lavoro, infine, i controlli avvengono partendo dalle trasmissioni, in qualità di intermediario abilitato, delle dichiarazioni fiscali. Per entrambe le categorie valgono i principi esposti per gli Avvocati, incluso certamente il problema dell' "antiriciclaggio".

- 2 -

PROFESSIONISTI: SOGGEZIONE AD IRAP

Per tutti i professionisti va segnalato il problema dell' irap, che per prassi è dovuta solo da chi dispone di una "autonoma organizzazione" (1). Sul concetto di "autonoma organizzazione" si discute (inutilmente) ormai da vent' anni.

Per stare agli esempi "minimali" (in effetti i dubbi nascono solo ai bassi livelli) c' è ad esempio chi ritiene (2) che non deve pagare irap il professionista con un solo impiegato/a addetto/a ad attività generiche di supporto (normalmente la segreteria dello Studio). Ma se il dipendente è più preparato (o più intelligente?) e svolge attività analoghe a quelle del titolare (ma quanto analoghe?) ecco che scatta l' imposta.

Si dice poi che chi si avvale di strutture "esterne" merita di pagare l' irap. La legge parla però di "autonoma organizzazione", e non c' è autonomia se si dipende da altri: per cui – se vera la predetta interpretazione restrittiva – si dovrebbe concludere che il Legislatore ha messo lì quell' aggettivo a caso.

Secondo alcuni gli "studi associati" devono pagare irap in quanto tali, anche se i due o tre professionisti che formano l' Associazione lavorano senza mezzi e senza personale. Essi stessi formerebbero, insomma, una "autonoma organizzazione" in considerazione (Cassazione, ordinanza 27007/2014) (3) della "sostituibilità nell' espletamento di alcune incombenze". Da soli – ma stando nello stesso luogo e condividendo semplicemente le spese, nonché scambiandosi gli stessi favori - sarebbero invece esenti.

¹ Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001/2001. Autonoma organizzazione significa dipendenti, attrezzature, "sistema" produttivo.

² Cassazione, sentenza 9451/2016. La sentenza è stata riconosciuta "in controtendenza" rispetto alle precedenti pronunce. Chi ha confidato nei "precedenti" della Cassazione ha quindi preso un abbaglio.

³ Laura Ambrosi su Il Sole 24 Ore del 6 gennaio 2015.

La *querelle* si estende anche alla misura dei beni strumentali: per la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – ad esempio - il cospicuo valore degli investimenti (€ 50mila circa nel caso giudicato) ⁽⁴⁾ certifica l' esistenza di una "autonoma organizzazione". Per la Commissione Tributaria Regionale, sempre a Lecce, invece no (Sentenza 197/2014). Il "no" si giustificava anche con precedenti pronunce della Cassazione. Ma più recentemente la stessa Cassazione ha cambiato idea (sentenza n. 573/2016).

Ebbene, dalla particolare attenzione del Fisco al mondo professionale c' è da aspettarsi una pioggia di "riclassificazioni" finalizzate a far pagare l' irap anche ai soggetti "minori". La spasmodica "fame" della macchina statale non offre particolari speranze neppure sotto questo profilo. E' assai probabile del resto che i costi e le incertezze di un contenzioso inducano all' acquiescenza anche chi avrebbe ragioni per resistere.

Gli anni ancora "aperti" sono – in condizioni normali - quelli dal 2011 (in prescrizione però con la fine del corrente anno) al 2015.

* * * * *

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

SO-CIR/CIR16-CIR/POR

⁴ L' Agenzia delle Entrate, con la Circol. 45/2008, aveva pensato bene di fissare la soglia a 15mila euro.